DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2000, N. 47, IN MATERIA DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 4

Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

All'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e di taluni contratti di assicurazione sulla vita, inserito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14.". Nell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 e' abrogato.

Versione in vigore dal 11 maggio 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare
Estremi	Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-168-2001/art-4-disciplina-tributaria-dei-fondi-pensione-in-regime-di-prestazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it